



Regolamento Commissioni

Articolo 1

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto della Associazione AIFIRM - Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers, di seguito l' "Associazione".

Articolo 2

Le Commissioni vengono costituite dietro autorizzazione del Presidente, sentito il parere del Comitato Direttivo. Esse svolgono attività di confronto, approfondimento e proposta al Consiglio relativamente ai profili tecnici, gestionali, professionali e regolamentari dell'attività di Risk Management, ovvero ad altri profili individuati dal Presidente.

Articolo 3

Il Presidente provvede a nominare il Coordinatore di ciascuna Commissione.

Articolo 4

Le commissioni vengono istituite, di volta in volta, così come previsto ai precedenti articoli, per meglio conseguire gli obiettivi sociali. L'attività di ciascuna commissione è disciplinata dal designato coordinatore, in accordo con il Comitato Direttivo che informa il Consiglio.

Articolo 5

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15 dello Statuto.

Articolo 6

Il Presidente provvede al funzionamento delle Commissioni allocando, nell'ambito dei propri poteri, le risorse funzionali al raggiungimento degli obiettivi (pagamento di servizi esterni, eventuali rimborsi spese, servizi professionali).